




Piano Sociale di Zona Distretto S9
- Comune Capofila Sapri -
Via Villa Comunale, 1 - 84073 Sapri (SA)
Telefono 0973.605542-43- Fax 0973.605541
www.pianosociales9.it * e-mail: ambito.s9@tiscali.it

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALLA GESTIONE E ALL'OFFERTA DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI



Comune di Sapri



Comune di Alfano



Comune di Santa Marina



Comune di
Casaleto Spartano



Comune di Torraca



Comune di
Caselle in Pittari



Comune di Torre Orsaia



Comune di Ispani



Comune di Tortorella



Comune di Morigerati



Comune di Vibonati



Comune di Rofrano



Comune di
San Giovanni a Piro

TITOLO I
AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI CHE
PROVVEDONO ALLA GESTIONE E ALL'OFFERTA DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI
SERVIZI SOCIALI

Art. 1 – Finalità

Il Piano Sociale di Zona, ambito S9, garantisce ai propri cittadini, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, l'offerta di strutture e servizi efficaci e sicuri nonché il miglioramento continuo della qualità degli stessi, attraverso gli istituti dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'autorizzazione è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi, pubblici e privati, di cui al presente regolamento di esercitare le proprie attività. L'accREDITAMENTO istituzionale è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi, pubblici e privati, già autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente titolo disciplina le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali e i criteri di qualità per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture ed ei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. D) Legge Regionale n. 11/2007, nonché l'attività di vigilanza.

Art. 3 – Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le strutture e i servizi:

- a. finalizzati a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione;
- b. finalizzati alla restrizione, anche provvisoria, della libertà personale;
- c. relativi alle attività oratoriali di cui alla legge 1 agosto 2003 n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del ruolo);
- d. rivolti a persone affette da patologie croniche o acute, che necessitano di assistenza sanitaria continuativa e tali da richiederne il ricovero a servizi e strutture a carattere prevalentemente sanitario.

Art. 4 – Soggetti

Fermo restando quanto previsto all'art. 3, i soggetti pubblici e privati, che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali della regione Campania, devono dotarsi dei titoli abilitativi previsti nel presente regolamento, distinti in ragione del tipo di attività espletata.

Le amministrazioni competenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite sono tenute al rispetto degli obblighi previsti del presente regolamento.

TITOLO II

PROCEDIMENTO ABILITATIVO PER LE STRUTTURE E I SERVIZI

Art. 5 - Strutture soggette ad autorizzazione

Sono sottoposte all'obbligo del previo rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 9 le strutture che operano sul territorio d'ambito.

Art. 6 - Requisiti per l'autorizzazione delle strutture

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9, le strutture devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. strutturali ed ambientali comuni di cui all'art. 7;
- b. organizzativi, professionali e funzionali comuni di cui all'art. 8;
- c. specifici, ossia indicati per ciascuna tipologia dall'Allegato A Regolamento di attuazione L. 11/07;

eventuali requisiti, comuni o specifici, previsti dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 20 della Legge regionale 11/07.

Art. 7 - Requisiti strutturali ed ambientali comuni

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, le strutture devono essere:

1. ubicate in luoghi abitati, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e direttamente accessibili per i normali mezzi di trasporto di persone e cose, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;
2. dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza;
- 3.
4. dotate di uno spazio per le funzioni amministrative;
5. fornite di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento Internet a disposizione degli utenti.

All'interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più di una struttura residenziale ed una semi-residenziale.

In deroga al comma 2, il Piano Sociale di Zona può rilasciare autorizzazioni a più di una struttura residenziale nel medesimo edificio, se si riscontrano le seguenti condizioni:

- a. i servizi risultano pienamente autonomi ed indipendenti;
- b. la ricettività dell'insieme delle strutture residenziali per disabili non supera il numero massimo di 32 utenti;
- c. la ricettività dell'insieme delle strutture residenziali per anziani non supera il numero massimo di 64 utenti;
- d. nel caso in cui nel medesimo edificio sono o vanno allocate strutture per minori, la ricettività complessiva non supera i 16 utenti e comunque gli spazi ad esse destinati non superano il trenta per cento della superficie abitabile dell'edificio.

Art. 8- Requisiti organizzativi, professionali e funzionali comuni

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 9, le strutture devono:

- a. assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento avente la qualifica professionale definita, per ciascuna tipologia, dal richiamato allegato A, Regolamento di attuazione L.R. 11/07; il professionista che assolve funzioni di coordinamento è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal comune e dall'ufficio di piano, S9, dalla Regione Campania, dalla Procura delle Repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell'autorità stessa;
- b. assicurare la presenza nel servizio del personale previsto per ciascuna tipologia, come specificato nell'allegato A, Regolamento di attuazione L.R. 11/07;
- c. assicurare che le attività previste rispettino i ritmi di vita degli ospiti e che sia garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;
- d. definire progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individuali che indichino gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento ed il piano delle verifiche, nei progetti deve essere prevista l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti e garantiscono l'integrazione del soggetto con il contesto sociale d'origine, il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative;
- e. predisporre, nel quadro delle misure di riservatezza prevista dalla vigente legislazione, un registro degli utenti, con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i progetti personalizzati;
- f. garantire l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.

Art. 9- Autorizzazione delle strutture

L'apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti delle strutture di seguito dettagliate sono subordinati al rilascio di autorizzazione dal parte dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona, ambito S9.

Le strutture soggette alle autorizzazioni sono: nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido, centro diurno polifunzionale per minori, comunità di pronta e transitoria accoglienza, casa famiglia, comunità educativa a dimensione familiare, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, casa di accoglienza per donne maltrattate, casa rifugio per donne maltrattate, casa rifugio per donne vittime di tratta, centro sociale polifunzionale per anziani, gruppo appartamento per anziani, comunità alloggio per anziani, casa albergo per anziani, centro sociale polifunzionali per disabili, gruppo appartamento per disabili, comunità alloggio per disabili, comunità tutelare per persone non autosufficienti.

L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi di cui ai precedenti artt. 6,7,8, ivi compresi quelli aggiuntivi eventualmente previsti nel Piano Sociale Regionale, oltre i requisiti prescritti dalle norme generali, in particolare quelle in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi, contratti di lavoro, ed hanno adottato una carta dei servizi conforme allo schema di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania del 20

novembre 2008, n. 1835 (schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali e della carta della cittadinanza sociale nella regione Campania).

L'autorizzazione non può essere rilasciata a strutture i cui soggetti responsabili hanno riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta riabilitazione.

Il Piano Sociale di Zona, S9, avvalendosi degli uffici tecnici e dei servizi sociali presenti sui comuni ove ricade la struttura, verifica, effettuando tutti gli atti di controllo ritenuti necessari, il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare:

- a. la denominazione;
- b. la tipologia di servizi svolti;
- c. i destinatari;
- d. l'ubicazione;
- e. la capacità ricettiva massima;
- f. la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare se diverso dal primo e il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale.

Gli uffici del Piano di Zona S9, prima di adottare il provvedimento di diniego, comunicano, ai sensi dell'articolo 10 bis, L. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento della istanza.

In caso di variazione temporanea di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il titolare della struttura, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, ne dà comunicazione agli Uffici del Piano Sociale di Zona, ambito S9, che hanno rilasciato l'autorizzazione, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.

Nel caso di sospensione dell'attività, il titolare della strutture ne dà comunicazione entro dieci giorni agli Uffici del Piano Sociale di Zona, S9, che hanno rilasciato l'autorizzazione; la sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza del titolo abilitativi.

Il Piano Sociale di Zona, entro quindici giorni dall'adozione, trasmette all'ufficio regionale preposto all'albo, di cui all'articolo 43 L.R. 11/07, copia dell'atto autorizzativo rilasciato.

Art. 10 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in quanto compatibile.